

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
DELL’ACCESSO AGLI IMPIEGHI PRESSO L’AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE SOL.A.R.I.S.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE NR. 1 DEL 30/01/2026**

Capo I Principi generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi e delle procedure selettive preordinate all’accesso all’impiego nell’Azienda Consortile SOLARIS, in conformità al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, ed ai criteri generali stabiliti dal Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi vigente, nell’esercizio della propria autonoma capacità organizzativa ai sensi dell’art. 117, c.6, della Costituzione.

Art. 2

Principi e criteri generali

1. Le modalità di accesso all’impiego disciplinate dal presente Regolamento (di seguito indicate con “selezioni”) si svolgono secondo modalità improntate alla massima partecipazione, all’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’Azienda per individuare le competenze più qualificate in relazione alle posizioni lavorative da ricoprire, alla imparzialità e trasparenza, all’efficienza, alla economicità, alla celerità e semplificazione amministrativa. Nella formulazione ed attuazione del presente Regolamento è perseguito l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini.
2. Le selezioni sono indette sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale, inserito nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sezione Organizzazione e Capitale Umano, e nel rispetto delle condizioni di legge in materia di sostenibilità della spesa.
3. Le selezioni possono destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti nei limiti stabiliti dalla legge.
4. Per l’area o profilo per l’accesso al quale è richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, l’Azienda procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’avviso.
5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

Art. 3

Tipologie di selezione

L’Azienda adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:

1. per soli esami: vi rientrano le selezioni che prevedono una prova scritta e/o pratico- attitudinale ed una prova orale;
2. per titoli ed esami. Tale tipologia di selezione prevede una prova scritta e/o pratico- attitudinale ed una orale oltre ad una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale.

3. corso-concorso. Per tale tipologia sono richiesti i requisiti di partecipazione e sono osservate le medesime regole stabilite per altre procedure selettive, ivi comprese quelle in materia di riserva di posti al personale interno. Il bando nella procedura di corso-concorso può:
 - a. prevedere una o più prove selettive dirette ad individuare i candidati da ammettere al corso ed una o più prove finali;
 - b. stabilire lo svolgimento durante il corso di prove di idoneità intermedie o di altri momenti di verifica ritenuti idonei, anche affidandone la responsabilità ai docenti dei singoli moduli formativi.

Art. 4

Preselezioni

1. Per assicurare alla selezione celerità di espletamento l’Azienda può ricorrere - ove necessario, compreso il caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore ad un numero definito di volta in volta nel bando - all’ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare forme di preselezione. In tal caso l’Azienda può servirsi del supporto di aziende specializzate od esperti in selezione del personale.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di una serie di domande a risposta multipla predeterminata da fornire in un tempo prefissato. Il contenuto della preselezione può avere carattere psicoattitudinale, al fine di accertare una generica capacità di ragionamento dei candidati, utile in qualsiasi campo lavorativo, di tipo verbale, spaziale, numerico ed astratto, e/o concernere le materie specifiche della selezione e/o conoscenze di cultura generale. 3. La correzione della prova può avvenire a mezzo di strumenti informatici. 4. La preselezione è superata dai candidati che hanno ottenuto il miglior punteggio entro il numero massimo di unità stabilite dal bando, nonché i pari merito dell’ultima posizione utile, oppure da quelli che hanno ottenuto un punteggio superiore ad una soglia predeterminata dal bando. 5. Il punteggio totalizzato nella preselezione non influisce in alcun modo sulla graduatoria di merito finale della selezione. 6. Nel caso in cui alla prova preselettiva intervenga un numero di candidati inferiore o pari a quello eventualmente stabilito nel bando per il successivo accesso alle prove concorsuali, la preselezione non avrà luogo e sono ammessi a dette prove i soli candidati presenti all’identificazione, dopo la verifica dei requisiti d’accesso. 7. Nel giorno di svolgimento della prova, antecedentemente all’effettuazione della stessa, sono rese note ai candidati le modalità di svolgimento della prova.

Art. 5

Il bando di concorso

1. Il bando di concorso indica la tipologia di selezione, individuata tra quelle di cui al precedente articolo 3, e contiene i seguenti elementi:
 - a. il termine di presentazione della domanda (che non può essere inferiore a 10 e superiore a 30 giorni) dalla pubblicazione del bando sul Portale www.InPA.gov.it di cui all’art. 35-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché le modalità di presentazione della

stessa mediante la compilazione del format di candidatura attraverso il medesimo Portale, seguendo le modalità dallo stesso indicate;

- b. i requisiti generali richiesti per l'assunzione ed i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
- c. il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le materie e competenze oggetto di verifica - ivi incluse le capacità comportamentali, comprese quelle relazionali, e le attitudini - i punteggi attribuibili (punteggio massimo ottenibile), le modalità per la loro definizione ed il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
c-bis: l'eventuale previsione di forme di preselezione ed i loro criteri generali;
c-ter): il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione ai candidati tramite il portale www.InPA.gov.it ed in apposita sezione del sito web dell'Azienda;
- d. i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
- e. il numero e le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, nonché i termini e le modalità di presentazione dei titoli che consentono di concorrere ai posti riservati;
e-bis) il numero e le percentuali dei posti riservati in base a disposizioni di legge a favore di determinate categorie di soggetti, ovvero, in alternativa, l'attestazione del rispetto della percentuale di riserva qualora la stessa risulti già rispettata dall'Azienda;
- f. le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse;
f-bis) le modalità attraverso le quali i disabili possono comunicare al Comune l'eventuale necessità di ausili per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri (cfr. art. 16, legge n. 68/1999), nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (cfr. art. 20, legge n. 104/1992);
- g. il numero dei posti messi a concorso, l'area ed il profilo professionale, nonché la sede di prevista assegnazione;
- h. le misure di carattere organizzativo rivolte ad assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può

compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.

- i. la forma contrattuale di assunzione ed il trattamento economico connesso;
 - j. le percentuali di personale in servizio nell’Azienda appartenente alle categorie riservatarie, nonché della rappresentatività di genere nello stesso Ente, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
 - k. l’eventuale clausola esplicita e motivata con la quale è stabilito che l’assenza della vista è causa di inidoneità e di esclusione dalla selezione, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120;
 - l. l’importo e le modalità di versamento della tassa di concorso, ove prevista;
 - m. l’informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679; n) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.
2. I requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili devono essere posseduti sia alla data di presentazione delle domande sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
 3. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it, oltre che all’Albo Pretorio informatico e sul sito internet istituzionale dell’Ente. La pubblicazione delle procedure di reclutamento sul sito istituzionale dell’Azienda e sul Portale unico del reclutamento esonera dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
 4. Per esigenze di pubblico interesse e con provvedimento motivato, il Direttore dell’Azienda può procedere:
 - a. alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ove già scaduto, ovvero alla relativa proroga, ove non ancora scaduto. Restano valide le domande già presentate, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, ad integrare detta documentazione;
 - b. alla rettifica o all’integrazione del bando. Nel caso in cui la modifica del bando riguardi i requisiti di accesso o le prove d’esame, il provvedimento prevede, a seconda dei casi, la riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle domande;
 - c. alla revoca o all’annullamento d’ufficio del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva. Sono inoltre indicate le modalità di restituzione della tassa di partecipazione, ove prevista.
 5. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del DPR 487/94, come modificato dal DPR 82/2023, in caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale ed accertato dall’Azienda, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda. Detta proroga sarà corrispondente alla durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, inoltre, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino

alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata; in tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo.

6. Il bando di concorso tiene conto delle linee guida definite dal Dipartimento Funzione Pubblica e dalle altre competenti autorità in materia di selezioni pubbliche, condizioni sanitarie e di sicurezza.

Art. 6

Domanda di partecipazione

1. Gli interessati possono partecipare alla selezione esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, secondo quanto previsto dall’art. 35-ter, D.Lgs. n. 165/2001, e dall’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, secondo le procedure di accesso al portale www.InPA.gov.it.
2. Il bando prevede e disciplina le modalità e il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Non sono considerate valide le domande di partecipazione alla selezione redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle pervenute attraverso il Portale InPA e quelle compilate in modo difforme od incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso.
3. Nel modulo di presentazione della domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, negli appositi spazi, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decaduta dei benefici eventualmente conseguiti, i dati, i requisiti ed i titoli richiesti dalla procedura

Art. 7

Comunicazioni ai candidati

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, l’elenco dei candidati ammessi, il relativo punteggio e l’eventuale convocazione ad una prova successiva, è effettuata attraverso il Portale InPA, oltre che sul sito istituzionale dell’Azienda, in apposita sezione indicata nel bando. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Eventuali modifiche delle date e dei luoghi di svolgimento delle prove così come già indicate nel bando sono comunicate sul Portale InPA e sul sito istituzionale dell’Azienda entro un congruo termine per lo svolgimento delle stesse. La pubblicazione delle varie comunicazioni come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, sarà cura dei candidati prenderne visione e presentarsi all’indirizzo, nei giorni e nell’ora indicati, muniti di idoneo documento d’identità.
2. Sul Portale e sul proprio sito istituzionale l’Azienda pubblica uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire allo stesso Ente la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva,

preferenza e precedenza, indicati nella domanda, se non ne è già stata richiesta l'allegazione alla medesima domanda in termini perentori. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

3. Nel caso di istanza per accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, c. 1, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, e all'art. 5, c. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sono assolti dall'Azienda mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale InPA.

Art. 8

Ammissione alla selezione

1. Tutte le domande pervenute entro il termine indicato nel bando di concorso sono preliminarmente esaminate dagli uffici preposti dell'Azienda, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità, procedendo alla verifica circa la loro conformità al contenuto del bando ed all'eventuale esclusione dei candidati nel caso di accertata non conformità. Determinano l'esclusione dalla procedura selettiva:
 - a. il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
 - b. la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
 - c. la presentazione della domanda con una modalità diversa da quelle previste dall'art. 6;
2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato.
3. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritieri, l'Azienda verifica la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati ammessi e di disporre con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
4. La pubblicazione sul Portale InPA del provvedimento del Direttore dell'Azienda di ammissione ed esclusione dei candidati vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni.

Art. 9

la commissione esaminatrice - Composizione

1. La commissione esaminatrice è composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra i dipendenti dell'Azienda ed inquadrati in aree o qualifiche almeno pari a quella messa a selezione e fra i soggetti non legati da rapporto d'impiego con l'Ente, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; a tal fine nella seduta di insediamento è resa dai nominati specifica dichiarazione scritta. In relazione alla tipologia di figura professionale oggetto della selezione, i membri esterni all’Azienda sono scelti fra:

- a. docenti e/o esperti nelle materie oggetto della selezione, componente sempre presente qualora la selezione abbia per oggetto un profilo professionale caratterizzato da elevata specializzazione;
- b. esperti nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale;
- c. esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

Della commissione può fare parte uno specialista in psicologia e risorse umane, componente sempre presente nel caso di selezione per incarico dirigenziale.

2. La commissione è nominata, con disposizione del Direttore dell’Azienda. È presieduta, per il reclutamento del personale dirigenziale dal Direttore, da un Dirigente enti locali per il reclutamento del personale del comparto. È composta da un minimo di tre componenti ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti. Possono essere nominati componenti supplenti; i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall’art. 57, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001.
3. I componenti della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L’utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio è stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
4. Ai lavori della commissione partecipa un segretario verbalizzante, individuato, con il medesimo provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, fra i dipendenti dell’Ente a tempo indeterminato appartenente almeno all’Area degli Istruttori. In assenza del segretario i relativi compiti sono svolti da uno dei componenti della commissione scelto dal presidente.
5. I dipendenti nominati componenti della commissione, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione.
6. I componenti della commissione esaminatrice non possono svolgere, pena la decadenza e salvo l’eventuale responsabilità disciplinare, attività di docenza a qualsiasi titolo, nei confronti dei candidati. Possono, tuttavia, essere appositamente incaricati dall’Azienda di tenere lezioni sulle materie previste dal bando di concorso nell’ambito della procedura di corso-concorso.

7. I componenti della commissione esaminatrice, il segretario e il personale di supporto sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa e sulle determinazioni raggiunte.
8. La mancata partecipazione senza valida giustificazione a due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza del componente dalla funzione.
9. Il presidente della commissione segnala tempestivamente la circostanza al Direttore dell’Azienda, che provvede quanto prima alla sostituzione del componente informandone gli altri membri, facendo ricorso, ove già nominati, ai componenti supplenti. Nello stesso modo è provveduto nel caso di sopraggiunta incompatibilità o di cessazione dall’incarico del commissario per qualsiasi ragione.
10. Per specifiche esigenze organizzative possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza ai quali si applica l’art. 9, c. 5, del D.P.R. n. 487/1994 ove le prove scritte abbiano luogo in più sedi

Art. 10

I lavori

1. La commissione esaminatrice svolge i propri lavori in presenza; la commissione può deliberare di svolgere i lavori anche in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché la riservatezza dell’intera procedura.
2. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni.
3. I componenti della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono apposita dichiarazione circa la insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell’articolo 51 c.p.c.
4. La commissione nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nelle selezioni per titoli ed esami, nella stessa riunione la commissione, in conformità a quanto indicato dal bando di concorso, stabilisce altresì i criteri e le modalità di valutazione dei titoli. Detti criteri e modalità sono pubblicati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 33/2013.
5. Per le prove dirette all’accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche e delle lingue straniere, la commissione può essere integrata con membri aggiunti esperti in dette materie. Salvo diversa disposizione del bando, la valutazione di dette materie si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato, che non concorre ad integrare il punteggio finale delle prove. A tal fine i membri aggiunti propongono la valutazione del candidato alla commissione esaminatrice, che rimane l’unica responsabile della valutazione stessa.
6. Per l’accertamento delle capacità comportamentali, ivi comprese le attitudini, e per i profili per i quali sono richieste, quelle manageriali, in alternativa e/o in aggiunta alla nomina di un componente esperto tra i componenti la commissione di concorso, può essere prevista la

nomina di uno o più membri aggiunti, che propongono alla commissione l’assegnazione dello specifico punteggio previsto per tali fattori.

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso secondo quanto previsto dal precedente art. 7.
8. Per le attività valutative e decisorie la commissione esaminatrice opera sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese.
9. La commissione delibera a maggioranza dei componenti, salvo che per l’assegnazione dei punteggi relativi alle prove d’esame: ogni commissario dispone di tutto il punteggio previsto; il punteggio da assegnare ad ogni prova è determinato dalla media dei voti attribuiti da ciascun commissario.
10. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, viene redatto per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
11. La commissione esaminatrice trasmette al Direttore dell’Azienda gli atti da approvare.

Art. 11

Compensi

1. I compensi per i componenti delle commissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi, sono stabiliti dall’art. 3, c. 13, della legge 19 giugno 2019 n. 56 (D.P.C.M. 24 aprile 2020, in G.U. 10 settembre 2020 n.225).
2. I compensi di cui al comma 1 sono riconosciuti anche ai componenti delle commissioni che sono dipendenti dell’Azienda.

Art. 12

Tipologie dei titoli

1. Nelle selezioni per titoli ed esami:
 - a. il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli;
 - b. i titoli devono essere individuati secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie oggetto delle prove di esame e coerenti con il profilo professionale richiesto e le funzioni da svolgere;
 - c. la scelta dei titoli non deve risultare né sproporzionata rispetto ai requisiti richiesti per svolgere le funzioni relative al posto da ricoprire né discriminatoria e deve operare una giusta compensazione tra titoli di servizio ed altri titoli. Il bando può prevedere un limite al numero massimo dei titoli di servizio.
2. È possibile individuare quali titoli legalmente riconosciuti ai fini della formazione del punteggio finale, i seguenti:- - titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione; corsi di specializzazione o perfezionamento con attestati finali di partecipazione (o eventuale superamento del corso); dottorati di ricerca, master universitario di secondo livello o titolarità per almeno due anni di contratti di ricerca (preferibilmente richiesti per l’accesso a posizioni di elevata professionalità);- abilitazioni e certificazioni;- pubblicazioni.

3. Per quanto riguarda le condizioni che danno luogo a riserva, precedenza/preferenza, è fatto espresso rinvio all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 ed alle altre disposizioni di legge che le disciplinano.

Art. 13

Punteggio da attribuire ai titoli

1. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10, su 100. 2.
2. Nel caso in cui i titoli siano richiesti per l'ammissione al concorso, la commissione procede al loro esame senza esprimere alcuna valutazione relativa al punteggio.
3. Nel caso in cui i titoli siano richiesti per la determinazione del punteggio finale, la loro valutazione in termini di punteggio è effettuata al superamento della prova orale come previsto dal successivo art.18, c.5, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 10, c. 4.

Art. 14

Lo svolgimento della selezione - Criteri generali

1. Le prove d'esame si distinguono in:
 - a. prova scritta;
 - b. prova pratica e/o attitudinale;
 - c. prova orale;

La tipologia delle prove, le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento sono indicate dal bando di concorso, come previsto dal precedente art. 5.

2. Le selezioni per l'assunzione del personale non dirigenziale prevedono:
 - a. l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, c. 1, legge n. 68/1999. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego;
 - b. il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi;

- c. l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili. 3.
 3. Nelle selezioni per l'accesso alla dirigenza, in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle altre materie disciplinate dal D.P.R. n. 487/1994, sono valutate le capacità, attitudini e motivazioni individuali, comportamentali nonché manageriali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti (Cfr. art-28, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001).
 4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore dell'Azienda.
 5. L'identità di ogni candidato è accertata preliminarmente all'inizio di ciascuna prova dalla commissione. A tal fine ciascun candidato è tenuto a presentarsi con idoneo documento di identità.
 6. Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, della legge n. 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge n. 170/2010, l'Azienda prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4-bis, D.L. n. 80/2021, conv. dalla legge n. 113/2021. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio dalla commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dall'interessato e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
 7. L'Azienda assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.
 8. Al termine di ogni seduta di prova scritta e pratico-attitudinale, la commissione giudicatrice valuta gli elaborati e forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuno, che ne riceve comunicazione con le modalità di cui al precedente art.
7. L'elenco è pubblicato contestualmente sul sito dell'Azienda.

Art. 15

Punteggio delle prove

1. Per essere ammesso alla prova successiva il concorrente dovrà ottenere il punteggio seguente di:
 - a. prova scritta 21 su 30;
 - b. prova pratica e/o attitudinale 21 su 30;
 - c. prova orale 21 su 30.

Il mancato conseguimento del punteggio suddetto in una delle prove è causa di inidoneità del concorrente.

2. Il punteggio numerico assegnato dalla commissione come attribuito in applicazione dei criteri stabiliti nel bando di concorso, costituisce motivazione adeguata e sufficiente della valutazione di tutte le prove d'esame di cui al comma 1.

Art. 16

Prove scritte

1. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitali e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio ovvero con modalità casuali immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento.
2. Nell'orario prestabilito per ciascuna prova il presidente della commissione esaminatrice fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra loro.
3. Il candidato redige gli elaborati in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita dall'Azienda per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono eventualmente consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. Non è ammesso l'uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili od altri mezzi tecnologici per la ricezione o la diffusione a distanza di suoni e/o immagini.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari; a tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime qualora emerga che vi sia stata violazione delle predette disposizioni.
7. L'Azienda prestabilisce adeguate misure organizzative e tecniche che assicurino l'univoca riconoscibilità ed al contempo riservatezza, fino alla attribuzione dei punteggi, degli elaborati

di ciascun candidato. Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere comunque effettuato alla presenza dell'intera commissione a conclusione dell'esame e della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 17

Prove pratiche e/o attitudinali

1. Le prove pratiche e/o attitudinali sono intese all'accertamento delle capacità, delle abilità e/o delle attitudini possedute dai candidati con riferimento ai contenuti professionali richiesti ai profili interessati dalla selezione.
2. Le prove possono consistere:
 - a. in attività di elaborazione o di inserimento di dati, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici;
 - b. nell'utilizzo di strumentazione o di attrezzature, di macchine operatrici, di apparecchiature tecnologiche e materiali inerenti alle mansioni proprie del profilo interessato;
 - c. nella realizzazione di atti amministrativi;
 - d. nella simulazione di situazioni tipiche nell'ambito delle mansioni proprie del profilo interessato, nelle quali il candidato è chiamato a svolgere interventi operativi;
 - e. nell'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini coerenti con la natura dell'impiego per il ruolo richiesto, intese come competenze trasversali.

Le prove di cui alle lett. d) ed e), in alternativa, possono essere richieste nella prova orale, integrandone il contenuto.

3. La commissione esaminatrice predispone le prove, a cui sottoporre tutti i candidati della giornata, prima dell'inizio delle stesse, stabilendo altresì i criteri e le modalità di valutazione.
4. La commissione procede alla consegna a ciascuno dei candidati presenti nei locali destinati allo svolgimento della prova d'esame del materiale occorrente per lo svolgimento della medesima prova.
5. Sono garantite pari condizioni a tutti i candidati per lo svolgimento della prova pratica, con riferimento ai materiali, macchinari e strumenti da utilizzare, ai tempi ed alle altre condizioni nelle quali viene svolta la medesima prova.
6. Nel caso in cui non sia possibile inserire gli elaborati della prova pratica in un contenitore sigillato, la commissione procede alla loro valutazione al termine di ogni singola prova.

Art. 18

Prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e l'integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa

in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento. Tali quesiti sono proposti, previa estrazione a sorte, a ciascun candidato.

2. I candidati sono ammessi alla prova orale secondo l'ordine determinato dalla commissione esaminatrice che, di norma, è stabilito mediante sorteggio ovvero in modo casuale durante la prima prova d'esame; contestualmente alla pubblicazione dei risultati della prima prova è così pubblicato il calendario degli orali formulato in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta.
3. La commissione esaminatrice procede alla valutazione della prova di ciascun candidato al suo termine, in riunione riservata non aperta al pubblico. È facoltà della commissione esaminatrice aggiungere al voto un giudizio.
4. A fini di garantire la massima partecipazione l'Azienda può disporre, indicandolo nel bando di concorso, che la prova orale possa svolgersi in videoconferenza, anche su motivata richiesta del candidato, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciascun componente della commissione deve dare atto dell'accertata corrispondenza tra il concorrente ed il soggetto presente in videoconferenza, con dichiarazione riportata in verbale. In caso di difficoltà di riconoscimento la commissione invita il concorrente ad un'ulteriore verifica e, in caso di impossibilità ad effettuare l'identificazione, procede all'esclusione del medesimo concorrente.
5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame, con le modalità di cui all'art. 7. Successivamente all'espletamento delle prove orali la commissione effettua la valutazione dei titoli, che, di norma, deve concludersi entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.

Art. 19

Votazione conclusiva e graduatoria

1. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
2. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, ovvero, se non prevista la loro valutazione, della valutazione dell'ultima prova sostenuta dai candidati, la commissione elabora la graduatoria finale del concorso.
3. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 20

Approvazione atti commissione esaminatrice

1. Ricevuti gli atti dalla commissione esaminatrice, il Direttore dell’Azienda, dopo averne verificata la regolarità, approva le operazioni concorsuali, previa rettifica degli errori materiali eventualmente riscontrati.
2. Il medesimo dirigente, ove abbia riscontrato la presenza di illegittimità conseguenti a violazioni di legge, di regolamento o del bando di selezione, rinvia gli atti alla commissione esaminatrice, invitandola a provvedere alla eliminazione dei vizi riscontrati.
3. La graduatoria finale del concorso, una volta approvata, è pubblicata contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale InPA e nel sito istituzionale dell’Azienda.
4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
5. A seguito dell’approvazione degli atti della selezione e della graduatoria finale, i candidati risultati vincitori sono invitati
 - a. a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, salvo che gli stessi non siano detenuti da una pubblica amministrazione o da un gestore di servizio pubblico;
 - b. a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

Art. 21

Selezione unica

1. Con la selezione unica una o più amministrazioni pubbliche, tra cui l’Azienda Consortile SOLARIS svolgono unitariamente una procedura selettiva per figure professionali omogenee, ascrivibili alla medesima categoria e per le figure dirigenziali.
2. La selezione unica è regolata da apposita convenzione stipulata tra l’Azienda Consortile SOLARIS e gli altri enti interessati ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con la quale sono disciplinati, in particolare, l’oggetto della selezione e le modalità di gestione della graduatoria, oltre all’eventuale corrispettivo o contributo dovuto dagli enti convenzionati. La convezione, inoltre, stabilisce l’ente al quale è affidato lo svolgimento della procedura selettiva.

Capo II

Altre forme di reclutamento

Art. 22

Mobilità esterna

1. L’espletamento delle procedure per l’assunzione è previamente subordinato all’esperimento delle procedure di mobilità come previste in particolare dall’art. 34 bis e dall’art.30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 1bis. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 56/2019, come modificato dal D.L. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, fino al 31.12.2024 le procedure previste dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 restano facoltative;

2. Per l'assunzione del personale in mobilità, nei limiti della programmazione del fabbisogno, si procede mediante selezione pubblica per titoli e/o colloquio e/o somministrazione di test attitudinali. 3
3. Al fine di cui al comma 1, il Direttore dell'Azienda emana apposito avviso da pubblicarsi sul sito Internet nonché all'Albo Pretorio dell'Azienda e/o con ogni altra modalità ritenuta, di volta in volta, più opportuna, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso sul Portale www.InPA.gov.it.
4. L'avviso di mobilità esterna reca i seguenti elementi:
 - a. il profilo professionale e la categoria da ricercare;
 - b. gli eventuali requisiti specifici richiesti per il posto messo a selezione;
 - c. i titoli eventualmente valutabili ed i criteri di valutazione dei titoli e/o del colloquio e/o del test;
 - d. le modalità di presentazione della domanda.
5. Per l'ammissione alla selezione è richiesto, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 5, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere dipendenti, a tempo indeterminato, di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - b. essere inquadrati nell'Area e profilo professionale pari o corrispondenti al posto che si intende ricoprire;
 - c. non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso, sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso che prevedano la sospensione dal servizio o sanzioni ancora più gravi, ovvero procedimenti penali in corso o condanne in 1° grado per reati contro la P.A.
6. Il direttore dell'Azienda nomina la Commissione esaminatrice, come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.
7. La Commissione, ove ritenuto necessario, potrà essere integrata da un esperto per la valutazione di particolari professionalità aventi natura specialistica.
8. Nel caso in cui alla selezione partecipi un solo concorrente, si procede ugualmente ed il posto viene assegnato solo se la Commissione ritiene il concorrente idoneo al posto da ricoprire.
9. L'esito delle operazioni di valutazione viene approvato dal direttore dell'Azienda.
10. Il passaggio in mobilità potrà essere attivato solo nei confronti dei candidati ritenuti idonei, in ordine di punteggio.
11. All'esito della procedura si provvede a richiedere all'amministrazione di appartenenza il relativo provvedimento di autorizzazione, nonché a concordare i termini della mobilità, fermo restando che già nella fase di presentazione della domanda l'avviso può prevedere l'acquisizione del nulla osta incondizionato al trasferimento presso l'Azienda Consortile SOLARIS entro i termini indicati nell'avviso stesso.
12. Il dipendente assunto con mobilità è esentato dall'espletamento del periodo di prova, purché lo abbia già superato presso altra pubblica amministrazione nello stesso profilo professionale od equiparato.

13. Il dipendente conserva il trattamento economico fondamentale goduto all'atto del trasferimento presso l'Amministrazione di provenienza. In caso di provenienza da una Amministrazione di diverso comparto, si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali.
14. In presenza di richieste di trasferimento mediante mobilità che possano integrare la fattispecie dello scambio reciproco di dipendenti tra enti o che siano presentate da personale che si trovi già in posizione di comando presso l'Azienda, l'autorizzazione può essere concessa, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, senza il ricorso alla procedura di selezione pubblica di cui al presente articolo.

Art. 23

Corso Concorso

1. Il corso concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.
2. La disciplina del corso-concorso dovrà comunque attenersi ai seguenti principi:
 - a. il numero dei concorrenti, stabilito dal bando, dovrà essere di norma pari al doppio dei posti messi a concorso;
 - b. prevedere una selezione preliminare al fine di avviare al corso un numero di concorrenti pari a quello previsto dal bando;
 - c. svolgimento di un corso, della durata complessiva non inferiore a centoventi ore e propedeutico all'esame finale;
 - d. obbligo di frequenza al corso in misura pari ad almeno l'80% delle ore di lezione previste.
3. Al termine del corso un'apposita Commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, costituita con le modalità previste per le commissioni dei concorsi pubblici, procederà ad esami scritti e orali con predisposizione della graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
4. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso e le prove di esame sono determinati dal bando.
5. Per quanto non specificamente disciplinato in questo articolo, si applicano le norme previste dal presente regolamento per lo svolgimento dei concorsi pubblici, per quanto compatibili.

Art. 24

Ricorso al collocamento ordinario

1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, ai sensi delle norme vigenti è consentito unicamente per reclutare personale inquadrabile nei profili per il cui accesso è richiesto esclusivamente il requisito della scuola dell'obbligo. Sono fatte in ogni caso salve le riserve di posti previste dalla legge.
2. Il reclutamento, nel rispetto della normativa vigente relativa ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, avviene attraverso selezioni consistenti in prove pratiche attitudinali o in

sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica.

3. Per quanto non specificamente disciplinato in questo articolo, si applicano le norme previste dal presente regolamento per lo svolgimento dei concorsi pubblici, per quanto compatibili.

Art. 25

Utilizzo graduatorie di altri enti pubblici.

1. L’Azienda Consortile SOLARIS può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare:
 - a. l’attivazione di selezioni pubbliche unitarie per il conferimento dei posti di identica categoria e profilo professionale e la gestione in comune delle relative graduatorie uniche.
 - b. l’utilizzo da parte dell’Azienda degli idonei di concorsi pubblici attivati da altri enti;
 - c. l’utilizzo di graduatorie degli idonei di concorsi pubblici attivati dall’Azienda per lo stesso profilo.

A) Attivazione di selezioni pubbliche unitarie (gestione associata) con altri enti del comparto regioni-autonomie locali

L’accordo definisce in particolare, i criteri e le modalità per l’eventuale ripartizione degli oneri finanziari e organizzativi della procedura concorsuale e per l’utilizzo delle graduatorie da parte degli enti convenzionati. Gli avvisi relativi alle selezioni pubbliche conseguenti agli accordi stipulati ai sensi del presente alinea, devono chiaramente indicare:

- il numero dei posti oggetto della selezione, con le relative amministrazioni interessate e sedi di servizio;
- le modalità e le priorità di utilizzo della graduatoria unica;
- la possibilità di utilizzo della graduatoria unica anche da parte di altri enti successivamente interessati esclusivamente per le assunzioni a tempo determinato.

B) Utilizzo da parte dell’Azienda Consortile SOLARIS degli idonei di concorsi Pubblici attivati da altri enti (art. 9 L. 3/2003, art. 3 comma 61 della L. n. 350/2003, art. 35 D.Lgs. n. 165/2001

B.1 - Utilizzazione di graduatorie di altri enti previo accordo ante/post con l’altra amministrazione

1. L’Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvati da altre amministrazioni pubbliche, conferendo priorità a quelle dei Comuni facenti parte dell’Azienda Consortile,
2. L’utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia ante che post approvazione della graduatoria.
3. L’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato può essere richiesto per assunzioni a tempo determinato od indeterminato.

4. Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell’economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.
5. L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - a. previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l’utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici, fatte salve le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale non programmabili;
 - b. assenza di graduatorie valide nell’Azienda Consortile riferite a concorsi pubblici per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
 - c. posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all’approvazione della graduatoria.

Criteri per la scelta dell’Ente

1. Ferma restando la condizione prioritaria dell’utilizzazione delle graduatorie dei Comuni facenti parte dell’Azienda Consortile per il medesimo profilo messo a bando, la scelta della stessa dovrà essere effettuata sulla base della graduatoria in corso di validità più “antica” per la posizione giuridica messa a bando.
2. In caso di graduatorie non attive da parte dei comuni facenti parte l’Azienda Consortile SOLARIS La scelta dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo di idonei di graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Ente pubblico appartenente al medesimo comparto di contrattazione;
 - b. Ente pubblico appartenente alla Regione Campania o ad altra regione preferibilmente limitrofa;
 - c. graduatoria in corso di validità di concorso pubblico per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, secondo un criterio di equivalenza; per la verifica dell’equivalenza, si fa riferimento al bando di concorso/avviso di selezione (a titolo esemplificativo: eventuali titoli di studio necessari per la copertura del ruolo, competenze necessarie, materie d’esame previste).

Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare, in caso di più graduatorie valide, l’Ente inviterà coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie a manifestare, entro 5 giorni, la disponibilità in ordine all’assunzione trasmettendo anche un curriculum vitae aggiornato. In caso di positiva manifestazione di interesse, è fissato un colloquio con i candidati al fine di valutare le motivazioni e l’interesse ad assumere servizio presso l’Azienda Consortile SOLARIS. Al termine del colloquio è individuato l’Ente con cui concludere l’accordo per l’utilizzo della graduatoria. L’Azienda potrà stipulare accordi per l’utilizzo di graduatorie anche con più enti.

3. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l’ordine della graduatoria.
4. L’Azienda Consortile SOLARIS si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire.

Procedura per l'utilizzo di graduatorie di altri enti

1. In caso di intesa preventiva all'approvazione della graduatoria, i due Enti pubblici stipuleranno un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale.
2. In caso di richiesta di utilizzo di graduatoria successiva alla sua approvazione, l'Azienda Consortile SOLARIS inoltrerà richiesta formale all'ente pubblico che ha approvato la graduatoria e, in caso di risposta affermativa, provvederà a stipulare con lo stesso apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di CdA.
3. In tale accordo dovranno essere indicati i seguenti elementi: durata dell'accordo, numero di assunzioni, modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici.

B.2 — Utilizzazione graduatorie di concorsi pubblici a seguito di avviso pubblico

1. L'ente, considerata la natura dei posti da coprire anche con riguardo al loro carattere specialistico ed al livello di funzioni richiesto, in alternativa, effettua una indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione della graduatoria concorsuale cui attingere ai fini dell'assunzione di personale idoneo presso l'Azienda Consortile SOLARIS, mediante pubblicazione di un avviso volto ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di soggetti collocati nella prima posizione utile tra gli idonei non assunti nell'ambito di graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da altri Enti del comparto EE.LL o altri comparti. L'avviso, approvato con determinazione del direttore dell'Azienda, dovrà essere pubblicato, per estratto, sul portale www.InPA.gov.it. e, per gg.30 giorni, all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda e sul sito dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “bandi di concorso”.

I soggetti interessati all'eventuale assunzione dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'avviso, indicando, ai sensi dell'art.76 della D.P.R. n.445/2000, la graduatoria ancora vigente relativa a posti aventi la medesima categoria e profilo professionale del posto da coprire, ove risultino collocati in prima posizione utile, allegando il proprio curriculum professionale.

2. La manifestazione di interesse dovrà pervenire con le modalità ed entro il termine indicato nell'avviso.
3. La/le candidatura/e, con disposizione del direttore dell'Azienda, verranno valutate da una Commissione, costituita come previsto dall'art. 9 del Regolamento.
4. Per la valutazione dei curricula la Commissione dispone di max 100 punti.

Tenuto conto della tipologia dei posti da ricoprire (dirigenti, funzionari, ecc.), nella prima seduta, la Commissione stabilisce i criteri di assegnazione del punteggio con riferimento, di massima: ad ulteriori idoneità conseguite dal candidato per posti di pari categoria e profilo; a titoli di studio/specializzazioni attinenti al profilo quali: ulteriore diploma di laurea, master universitari con esame finale, diplomi di specializzazione post-laurea, dottorati di ricerca; a esperienze di lavoro a tempo determinato od indeterminato nella P.A. nella stessa qualifica od

in quella immediatamente inferiore. Ulteriori max 80 pt. conseguono dal colloquio inteso ad accettare la formazione culturale e la capacità professionale del candidato.

5. La graduatoria riferita alle valutazioni effettuate dalla Commissione ed i verbali saranno trasmessi al direttore dell’Azienda per l’approvazione, tenuto conto che a parità di punteggio saranno adottati i vigenti criteri in materia di titoli di preferenza.
6. Sulla base della graduatoria così stilata sarà/saranno contattate la/le amministrazione/i che detiene/detengono la/le graduatoria/e per l’assenso al relativo utilizzo che dovrà pervenire non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

C) Utilizzo, da parte di altri enti, di graduatorie degli idonei di concorsi pubblici attivati dall’Azienda Consortile SOLARIS per lo stesso profilo.

1. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici, a tempo indeterminato del dell’Azienda Consortile SOLARIS da parte di altri enti, il Direttore dell’Azienda valuterà le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale.
2. L’utilizzo della graduatoria dovrà essere disciplinato da apposito accordo da sottoscriversi tra gli enti — prima o dopo l’approvazione della stessa e non potrà avere una durata superiore ad anni uno.
3. Nell’accordo dovranno essere disciplinati numero dei posti da concedere, modalità pratiche di utilizzo e di comunicazione.
4. Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell’ente che ha chiesto e ottenuto l’utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dall’Azienda Consortile.
5. All’esito delle prescritte procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, il CdA fornisce l’indirizzo di dare corso alle procedure concorsuali ovvero ad una delle forme alternative di utilizzazione delle graduatorie vigenti di altri enti come sopra riportate, sempreché risultino verificate le seguenti condizioni:
 - a. previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l’utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici, fatte salve le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale non programmabili;
 - b. assenza di graduatorie valide nell’Azienda di concorsi pubblici per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza; posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all’approvazione della graduatoria;
 - c. il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso e per i quali è stata approvata la graduatoria che si intende utilizzare;
 - d. omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria anche con riguardo al regime giuridico (tempo pieno/tempo parziale);
 - e. comprovate ragioni di economicità e speditezza scaturenti dal ricorso alle graduatorie esistenti, tenendo anche conto delle specificità dei posti da coprire con riguardo al loro carattere specialistico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono altresì integrazione alle procedure per l'accesso alla qualifica dirigenziale

Capo VIII

Rapporti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato - convenzioni

Art. 26 Ricorso alle selezioni pubbliche

1. L’Azienda Consortile SOLARIS, per il reclutamento di personale a tempo determinato e per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro, può ricorrere a selezione pubblica. In particolare, possono essere effettuate selezioni pubbliche al fine di costituire graduatorie alle quali successivamente attingere per il reclutamento del personale a tempo determinato ovvero per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro nelle ipotesi previste rispettivamente dall’articolo 60 del CCNL 2019/2021 e dall’articolo 3 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali.
2. Le selezioni possono essere effettuate per titoli ed esami, ovvero per soli esami.
3. Per quanto non specificamente disciplinato in questo articolo e nel seguente, per l’espletamento delle selezioni per il reclutamento di personale a tempo determinato si applicano le norme previste dal presente regolamento per lo svolgimento dei concorsi pubblici, per quanto compatibili.

Art. 27 Prove d’esame e preselezione. Validità delle graduatorie

1. Il bando per la selezione pubblica può prevedere l’effettuazione di una sola prova di carattere teorico, teorico-pratico o pratico, ovvero anche di una prova orale.
2. La prova a carattere teorico o teorico-pratico può consistere anche nella effettuazione di test a risposta chiusa e/o aperta. La prova di selezione di carattere pratico consiste nello svolgimento di attività pratiche-attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative.
3. La prova orale comprende l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera e l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
4. Il bando può prevedere l’espletamento di preselezione per l’ammissione alle prove della selezione pubblica.
5. La validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche ha la stessa durata stabilita dalla Legge per le graduatorie dei pubblici concorsi.

Art. 28 Reclutamento di personale a tempo determinato

1. Per le assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge, si ricorre, ove possibile e in considerazione delle posizioni di lavoro da ricoprire, all’utilizzo delle graduatorie degli idonei dei concorsi già effettuati di pari profilo professionale ovvero

alle graduatorie delle sezioni circoscrizionali per l’impiego, ove tale ricorso sia richiesto dalla normativa vigente.

2. L’Amministrazione può, tuttavia, ove non sia obbligatorio il ricorso al collocamento ordinario, disporre il reclutamento ovvero la formazione di graduatorie anche mediante apposita selezione pubblica.

Disposizioni finali

Art. 29 Limiti di età

Per la partecipazione alle selezioni è richiesta un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del dipendente comunale.

Art. 30 Tassa di concorso

La tassa da corrispondere all’Ente per l’ammissione ai concorsi o ai corsi-concorsi pubblici indetti dall’Ente è stabilita in Euro 10,00.